

# STATUTI

## dell'**Associazione Centro Capra**

con sede in Avegno Gordevio

### I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E DURATA

- Art. 1 Con il nome "**Associazione Centro Capra**" è costituita con sede a Avegno Gordevio un'associazione ai sensi degli art. 60 e ss del CC.
- Art. 2 Scopo dell'associazione è la promozione, il sostegno e la gestione, diretta o indiretta di un centro che promuove la cultura della capra mediante la formazione continua degli allevatori; la realizzazione di una rete di collaborazione tra centri di allevamento; la realizzazione di mostre e esposizioni; l'organizzazione di eventi e momenti didattici e ricreativi; la diffusione dei prodotti derivati dalla capra.

### II. MEZZI

- Art. 3 L'associazione dispone di mezzi finanziari provenienti dai contributi degli enti pubblici e privati, nonché dalla tassa sociale. Inoltre, dai mezzi finanziari a bilancio della sciolta Fondazione Centro Capra.

### III. MEMBRI

- Art. 4 Ogni persona fisica, oppure giuridica, oppure corporazione di diritto pubblico interessata a promuovere lo scopo sociale, può divenire membro dell'associazione. In merito all'assunzione di nuovi soci, decide il comitato.
- Art. 5 L'uscita dall'associazione è possibile in qualsiasi momento. Chi desidera uscire dall'associazione, deve inoltrare una lettera entro un termine minimo di quattro settimane prima dell'assemblea generale ordinaria. Non vi è obbligo di motivare la decisione.
- Art. 6 Il comitato ha la competenza decisionale per escludere un membro dall'associazione. Il membro escluso ha il diritto di portare

l'esclusione all'attenzione dell'assemblea generale, la quale si pronuncia in merito.

- Art. 7        Esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri. L'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.

#### IV.    ORGANI

- Art. 8        Gli organi dell'associazione sono:  
a) l'assemblea generale;  
b) il comitato;  
c) i revisori.

a) L'assemblea generale

- Art. 9        L'organo superiore dell'associazione è l'assemblea generale. L'assemblea generale ordinaria si tiene annualmente nel secondo semestre ed è convocata mediante avviso scritto o elettronico ai soci con un preavviso minimo di due settimane prima della data.

Le trattande devono accompagnare la convocazione.

Un'assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del comitato, oppure se almeno 1/3 dei soci lo richiede.

All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- a) Approvare la gestione annuale, sentito il parere dei revisori;
- b) Nominare il comitato per un periodo di 4 anni, rinnovabile;
- c) Nominare i revisori per un periodo di 4 anni;
- d) Modificare le norme statutarie e decidere lo scioglimento dell'Associazione;
- e) L'assemblea generale si pronuncia su decisioni di esclusione nel caso in cui il socio escluso lo desiderasse;
- f) Tutte le altre decisioni che non sono espressamente devolute al comitato.

All'assemblea generale ogni socio vale un voto e le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta nel caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell'associazione.

Il Presidente conduce i lavori dell'assemblea generale e in caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-presidente.

All'assemblea generale può partecipare chiunque quale uditore, ma senza diritto di voto.

È obbligatorio un verbale dell'assemblea.

#### b) Il comitato

Art. 10 Il comitato è composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da 3 a 5 membri. Il comitato è eletto per 4 anni da parte dell'assemblea generale. I membri di comitato hanno diritto di firma collettiva, sempre con il Presidente.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- g) Rappresenta legalmente l'associazione all'esterno;
- h) Gestisce e amministra l'associazione in tutte le attività;
- i) Elegge il Presidente il vice-presidente;
- j) Nomina, nel seno o fuori, il segretario e il cassiere;
- k) Ha il compito di far tenere i libri contabili;
- l) Decide autonomamente per importi di spesa fino a fr. 5'000.- per ogni oggetto;
- m) Fissa l'ammontare della quota sociale;
- n) Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- o) Designa il recapito dell'associazione;
- p) Applica le disposizioni statutarie;
- q) Se necessario può designare (e sciogliere) gruppi di lavoro per coadiuvare le sue attività;
- r) Cura autonomamente tutti i rapporti con altre associazioni, società, enti di diritto pubblico e privato e ogni altro organo con il quale è necessario collaborare per raggiungere lo scopo sociale.

All'interno del comitato le decisioni avvengono con maggioranza relativa ed è obbligatorio il verbale delle sedute.

#### c) I revisori

Art. 11 L'assemblea generale elegge ogni 4 anni due revisori, i quali hanno il compito di controllare la contabilità. I medesimi presentano all'assemblea generale il loro rapporto ed eventuali proposte.

V. MODIFICA DEGLI STATUTI

Art. 12 I presenti statuti possono essere modificati se 2/3 dei membri lo propongono.

VI. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 L'associazione può essere sciolta con decisione presa a maggioranza semplice dell'assemblea. Inoltre, in caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà rimesso a un ente o associazione con scopi affini.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 I presenti statuti sono stati letti e approvati nell'assemblea costitutiva del 9 dicembre 2020 ed entrano in vigore in data stessa.

....., ..... 2020

.....

.....